

» **La ricerca:**

Provenienza: Paesi terzi

Categoria: Animali vivi

Gruppo superiore: Mammiferi

Gruppe: Cani, gatti e furetti (a titolo commerciale)

Data: 24.04.2024

Campo di applicazione / Requisiti

Le condizioni di importazione si applicano sia per l'acquisto di cani, gatti e furetti sia per la loro cessione a nuovi proprietari. Non valgono invece per i viaggi privati con animali da compagnia. Per informazioni sui regolamenti e criteri applicati agli animali da compagnia, vedere questo [link](#).

Chi importa cani, gatti o furetti a scopo commerciale necessita di un'apposita autorizzazione del veterinario cantonale. Si prega di contattare l'ufficio competente. Per le rispettive informazioni si veda «Amministrazione e informazioni» in basso.

I requisiti di polizia sanitaria previsti per gli animali variano a seconda del rischio di rabbia nel Paese d'origine. Tutti i Paesi terzi si distinguono in due categorie: Paesi a basso rischio e Paesi a rischio di rabbia. Prima di poter importare un cane, gatto o furetto proveniente da un Paese a rischio rabbia sono previsti lunghi tempi di attesa.

Per l'elenco dei Paesi a rischio di rabbia vedere sotto «Ulteriori informazioni».

Indipendentemente dalla situazione sanitaria del Paese d'origine si devono soddisfare le seguenti condizioni:

» **Identificazione**

L'animale deve essere identificato mediante microchip. Il microchip deve essere conforme alla norma ISO 11784 (codice esclusivamente numerico) affinché possa essere letto da un dispositivo di lettura compatibile con la norma ISO 11785.

» **Validità della vaccinazione antirabbica**

Perché la vaccinazione antirabbica possa considerarsi valida, il vaccino deve essere stato somministrato in data **successiva** a quella della procedura di identificazione. Inoltre l'animale, al momento della vaccinazione, deve avere almeno 12 settimane. La vaccinazione deve essere effettuata conformemente alle raccomandazioni fornite dal produttore del vaccino. Per i requisiti dettagliati relativi ai vaccini vedere le basi legali (alla voce «Ulteriori informazioni»).

Condizioni supplementari per l'importazione da Paesi a basso rischio

I cani, gatti e furetti provenienti da Paesi a basso rischio devono essere validamente vaccinati contro la rabbia almeno 21 giorni prima dell'importazione. Si considerano a basso rischio esclusivamente i Paesi terzi elencati nell'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 senza condizioni specifiche di cui alla parte 3 (cfr. in seguito il paragrafo Paesi di provenienza autorizzati). Da tali Paesi quindi non è possibile importare animali di età inferiore alle 15 settimane. Se si tratta di una vaccinazione di richiamo effettuata entro il corso di validità della vaccinazione e dopo almeno 21 giorni dalla vaccinazione primaria, non è previsto alcun periodo di attesa.

Queste condizioni valgono per tutti gli animali che prima dell'ingresso in Svizzera hanno soggiornato almeno 6 mesi (i cuccioli dalla nascita) unicamente in Paesi terzi a basso rischio, in Svizzera, Norvegia, Islanda o all'interno dell'UE. Diversamente si applicano le condizioni supplementari per l'importazione da Paesi a rischio rabbia.

Condizioni supplementari per l'importazione da Paesi a rischio rabbia

A non meno di 30 giorni dalla vaccinazione (ma nel corso di validità del vaccino) l'animale deve essere sottoposto a un prelievo di sangue. Il campione di sangue viene inviato, a cura del veterinario che ha praticato il prelievo, a un laboratorio per il rilevamento degli anticorpi neutralizzanti la rabbia (titolazione). Il laboratorio deve essere [autorizzato dall'UE](#). L'analisi del sangue serve per assicurare che il vaccino abbia dato all'animale sufficiente protezione contro la rabbia. Il titolo minimo richiesto è di 0,5 UI/ml. Non è possibile importare animali che presentino valori inferiori. Dopo l'analisi del sangue è previsto un ulteriore periodo di attesa di 3 mesi (a decorrere dalla data del prelievo) prima che un animale proveniente da un Paese a rischio rabbia possa essere importato in Svizzera. Dai Paesi a rischio rabbia quindi non è possibile importare animali di età inferiore ai 7 mesi.

Certificato sanitario / TRACES

Prima di effettuare la prima importazione l'azienda di destinazione svizzera deve essere registrata nel sistema elettronico TRACES dall'autorità cantonale.

Le importazioni commerciali di cani, gatti e furetti devono essere effettuate da importatori registrati e tramite il sistema TRACES. Per il disbrigo tramite TRACES può essere incaricato uno spedizioniere specializzato.

Per maggiori informazioni si veda «Informazioni sul sistema TRACES» in basso.

La partita deve essere accompagnata da un certificato sanitario. È autorizzata solo la copia originale timbrata e firmata. Un modello del certificato sanitario si trova nell'allegato II capitolo 38 del [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2021/403](#) (modificato da ultimo dal [seguente atto normativo](#)).

L'importazione di cani, gatti e furetti a scopi commerciali è possibile solo per via aerea con lettera di vettura aerea. Un'importazione accompagnata nel traffico turistico oppure come "AVI in Hold" o "excess baggage" non è possibile.

Condizioni supplementari

- » L'importazione di cani con coda o orecchie recise è vietata (vedere sotto «Ulteriori informazioni»).
- » Animali che vengono importati in Svizzera in via definitiva sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto. L'importatore è tenuto a dichiarare alle autorità doganali l'importazione.
- » I cani devono essere presentati entro 10 giorni a un veterinario e da questi registrati nella relativa banca dati.
- » I proprietari di cani devono notificare presso il proprio comune di domicilio il possesso dell'animale.
- » Le condizioni di trasporto devono soddisfare i requisiti previsti dall'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1), dalla Convenzione europea sulla protezione degli animali nel trasporto



internazionale (RS 0.452) e dal regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto.

- » Le femmine in gestazione avanzata e i neonati non possono essere trasportati. Nel traffico aereo bisogna inoltre tener conto delle Live Animal Regulations della IATA (International Air Transport Association).
- » Informazioni al riguardo, ad esempio relative ai container e alle condizioni di trasporto, alla registrazione degli animali fino alla destinazione finale e alla reperibilità 24 ore su 24 della persona responsabile, possono essere richieste alle compagnie aeree.

Paesi di provenienza autorizzati

Il Paese di provenienza deve essere un Paese da cui sono autorizzate le importazioni (Paese autorizzato). L'elenco dei Paesi di provenienza e dei territori autorizzati si trova nell'allegato VIII del [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2021/404](#) (modificato da ultimo dal [seguente atto normativo](#)).

Aziende fornitrici autorizzate

L'azienda di provenienze deve essere preventivamente registrata in TRACES dalle autorità competenti del Paese di origine.

Misure di protezione sovraordinate

Si applicano sempre le [misure di protezione](#) valide il giorno dell'importazione.

Controlli all'importazione

Importazioni nel traffico aereo diretto

Il controllo veterinario di confine (CVC) della partita viene effettuato all'arrivo nell'aeroporto svizzero (Zurigo o Ginevra). Gli animali e le merci soggetti a controllo veterinario di confine devono essere importati per via aerea (con lettera di vettura aerea) e sdoganati tramite il sistema TRACES. Consultare a tal proposito sempre le relative informazioni su «Ulteriori informazioni». Il risultato del controllo viene inserito nel DSCE (Documento Sanitario Comune di Entrata). Il DSCE completo deve accompagnare la partita fino all'azienda di destinazione.

Importazioni attraverso l'UE

Il controllo veterinario di confine (CVC) completo viene effettuato al momento dell'arrivo nell'UE. In linea di principio si applicano le stesse condizioni di importazione previste per l'importazione diretta in Svizzera. L'importatore deve informarsi presso il posto di controllo frontaliere dell'UE sulla notifica preventiva e su altre condizioni eventualmente applicabili. Il DSCE rilasciato dal posto di controllo frontaliere dell'UE deve essere disponibile al momento del passaggio alla frontiera svizzera e accompagnare la partita fino all'azienda di destinazione.



Autorizzazione di detenzione

Per la detenzione di animali selvatici (ad es. furetti) è necessaria un'autorizzazione di detenzione dell'ufficio veterinario cantonale.

Osservazioni particolari

È necessaria un'autorizzazione dell'ufficio veterinario cantonale qualora gli animali siano importati per uno dei seguenti scopi:

- » commercio
- » cessione di animali randagi e abbandonati (autorizzazione per il commercio)
- » pubblicità
- » esposizioni di animali
- » mercati di piccoli animali
- » zoo
- » circhi
- » e/o esperimenti sugli animali.

Informarsi presso l'ufficio veterinario cantonale competente.

Amministrazione e informazioni

Basi legali

[OITE-PT](#)

[OITE-PT-DFI](#)

Ulteriori informazioni

[Importazioni da Paesi terzi](#)

[Domande e risposte sui cani con coda corta o orecchie recise](#)

[Informazioni sul sistema TRACES](#)

[Informazioni sul CVC](#)

[Dogane – Orari di apertura e indirizzi](#)

[Indirizzi uffici veterinari cantonali \(ted/fra\)](#)

[Elenco dei Paesi a rischio rabbia](#)

[Centro svizzero della rabbia Berna \(in inglese\)](#)



[Elenco laboratori autorizzati per l'esecuzione dei test di diagnosi della rabbia \(in inglese\)](#)

[Protezione degli animali](#)